



sul modo di compilare il questionario per le aziende agricole e silvicole

IMPOSTA FEDERALE DIRETTA

Periodo fiscale 2023

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

1. Principi

I contribuenti che svolgono un'attività lucrativa indipendente o dirigono un'impresa individuale oppure partecipano a una società di persone devono procedere alla chiusura dei conti per ogni anno civile e alla fine dell'assoggettamento. Essi devono allegare alla dichiarazione d'imposta i conti annuali firmati (bilanci, conti profitti e perdite, allegato) oppure, se secondo il Codice delle obbligazioni non sussiste alcun obbligo di tenere libri contabili, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati (art. 125 cpv. 2 LIFD). Inoltre, si deve allegare il questionario alla dichiarazione d'imposta, di cui fa parte integrante. Per i contribuenti che esercitano un'attività indipendente nell'ambito dell'agricoltura e della silvicoltura è disponibile un questionario separato.

2. Nuovo diritto contabile

Il 1° gennaio 2013 Codice delle obbligazioni sono entrate in vigore le disposizioni relative al nuovo diritto contabile. Queste si applicano per la prima volta dopo un periodo transitorio di 2 anni dall'entrata in vigore del nuovo diritto contabile, cioè dal 1° gennaio 2015.

Secondo il nuovo diritto contabile si deve distinguere tra:

- Imprese individuali e società di persone con una cifra d'affari di almeno 500 000 franchi. Conformemente all'articolo 957 capoverso 1 CO esse devono tenere la contabilità commerciale (art. 957a segg. CO);
- Imprese individuali e società di persone con una cifra d'affari inferiore a 500 000 franchi. Secondo l'articolo 957 capoverso 2 CO esse devono tenere soltanto la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del patrimonio (contabilità semplificata). Si applicano per analogia i principi della tenuta regolare dei conti (art. 957 cpv. 3 CO). Tuttavia, le imprese individuali e le società di persone con una cifra d'affari inferiore a 500 000 franchi possono optare volontariamente per la tenuta della contabilità commerciale.

Con contabilità commerciale:
numeri 1, 2 e 4.

Con contabilità semplificata:
numeri 3 e 4.

Allegato

Esso contiene i promemoria sugli ammortamenti e i dati sui prelevamenti in natura, sulle quote private ecc.

Indicazioni riguardo all'imposta sulla sostanza

Secondo l'articolo 14 capoverso 3 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, il valore contabile della sostanza commerciale mobiliare (bestiame, parco macchine, scorte) è vincolante anche per l'imposta sulla sostanza.

INDICAZIONI RIGUARDO ALLE SINGOLE POSIZIONI

Numero 1 Determinazione del reddito in base alla contabilità commerciale

Ogni chiusura contabile si basa sulla tenuta ineccepibile dei libri (libri di cassa, libri dei conti correnti postali e dei conti bancari, inventari ecc.). Sono determinanti i conti chiusi durante il periodo di computo (art. 43 cpv. 2 LIFD).

I dati sugli ammortamenti, sui prelevamenti in natura, sulle quote private ecc. sono contenuti nei promemoria in allegato.

Con riserva delle correzioni seguenti il reddito iscritto nella contabilità può essere inserito al numero 1.6.

Le aggiunte comprendono:

- **le spese fiscalmente non deducibili addebitate al conto profitti e perdite** (n. 1.2.1 – 1.2.6), quali ad esempio gli investimenti e le quote private;
- **i redditi imponibili non accreditati al conto profitti e perdite** (n. 1.2.7 – 1.2.11), quali gli utili di liquidazione, i prelevamenti in natura per il contribuente e la propria famiglia nonché il valore locativo.

Numero 1.2.9 Valore locativo dell'abitazione del capoziaenda

Se non è ancora stato considerato nella chiusura dei conti, si iscrive qui il valore locativo determinante ai fini fiscali.

Se in questo valore locativo sono considerati anche i locali dei dipendenti, nella deduzione per il salario in natura si può dedurre anche il salario in natura incluso l'alloggio.

Le deduzioni comprendono:

- **le spese fiscalmente deducibili non addebitate al conto profitti e perdite** (n. 1.4.1 e 1.4.2), come i contributi personali al primo pilastro;
- **i redditi non imponibili accreditati al conto profitti e perdite** (n. 1.4.3 e 1.4.4) come gli apporti privati e gli aumenti di debiti.

Numero 1.6 Reddito

Tale reddito si ottiene sottraendo il totale delle deduzioni (n. 1.5) dall'utile netto rettificato (n. 1.3).

Numero 1.7 Contributi personali AVS/AI/IPG del contribuente

Questa informazione è indispensabile per la cassa cantonale di compensazione.

Numero 2 Tabella degli ammortamenti aggiornati sugli immobili

Affinché si possa determinare un eventuale utile in capitale al momento dell'alienazione, la chiusura contabile deve contenere le seguenti informazioni:

- il totale degli ammortamenti operati sul podere agricolo e dei sussidi ricevuti a contare dal momento della sua acquisizione;

oppure:

- l'insieme delle spese d'investimento aggiornate (prezzo di costo prima della deduzione dei sussidi).

Se la chiusura contabile non contiene né le spese d'investimento né il totale degli ammortamenti e dei sussidi aggiornati, va compilato anche questo numero.

Numero 3 Determinazione del reddito in base alla contabilità semplificata

Oltre alla dichiarazione d'imposta e al questionario 18 per le aziende agricole e silvicole devono essere presentate le distinte firmate degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati.

Valori contabili, spese d'investimento, ammortamenti e rettifiche di valore

La valutazione è effettuata sulla base delle spese d'investimento. I sussidi sono considerati proventi commerciali. Si può tener conto del loro carattere straordinario attraverso un ammortamento straordinario della stessa importanza. Le indicazioni sui tassi d'ammortamento da utilizzare si trovano nell'allegato.

Numero 3.1 ATTIVI

Macchine, veicoli nonché alberi da frutto, bacche e viti

Acquisto di macchine con permuta: il prezzo netto (prezzo d'acquisto meno prezzo di permuta del vecchio macchinario) può essere iscritto alla rubrica «Entrate per investimenti».

Nessun montante dev'essere dichiarato nelle «Uscite per investimenti». Al numero 3.1.6 sono menzionate le colture intensive, mentre al numero 3.1.10 figurano gli effettivi costanti di piante.

Numeri 3.1.8 – 3.1.11

Immobile (podere agricolo)

Le spese d'investimento (prima della deduzione di eventuali sussidi) corrette delle entrate e delle uscite per investimenti possono essere prese in considerazione quale valore non ripartito o ripartito fra i singoli gruppi.

Il caso di ripresa o di acquisto di un intero immobile o di singole parti di esso al valore venale, la prima possibilità (immobile intero, non suddiviso) è esclusa. Il valore del terreno deve essere dichiarato separatamente.

Colonna delle entrate per investimenti (acquisti)

In questa rubrica possono essere iscritti tutti gli investimenti che figurano nelle spese (n. 3.6.5 – 3.6.9), così come la crescita contabilizzata e le rivalutazioni in «Altri ricavi commerciali» (n. 3.5.20). All'acquisto il prezzo pagato (comprese le spese accessorie) deve figurare sia in questa tabella sia ai numeri 3.6.5 – 3.6.9.

Colonna delle uscite per investimenti (vendite)

Qui si iscriveranno, ad esempio, le parti vendute o sostituite (piante). Lo stesso importo deve essere riportato ai numeri 3.6.14 – 3.6.19. Per le vendite di immobili vedi anche il numero 3.5.6 «Vendite immobiliari» e il numero 3.5.20 «Altri ricavi commerciali».

Una rettifica di valore sul terreno è possibile soltanto se si può dimostrare che il prezzo d'acquisto è esorbitante (art. 66 diritto fondiario rurale).

Numero 3.2 PASSIVI

Sono menzionati solo i debiti commerciali. Gli aumenti dei debiti devono figurare al numero 3.5.4, i rimborsi dei debiti al numero 3.6.4.

Numero 3.4

Determinazione degli ammortamenti effettuati / rettifiche di valore e delle spese d'investimento

Nelle colonne B (ammortamenti) e D (valore contabile) saranno riportati i rispettivi importi del numero 3.1. Questa tabella permette di aggiornare nella colonna C = A + B il totale degli ammortamenti effettuati. Il totale C e il valore contabile D danno le spese d'investimento E.

Numero 3.5

Determinazione dei proventi aziendali

Le entrate aziendali complessive si compongono delle entrate di cassa (entrate in contanti) e di quelle dei conti correnti postali e bancari.

Da questi importi bisogna dedurre:

- apporti privati e vendite di immobili considerati come proventi,
- proventi provenienti da nuovi debiti contratti e da conti finanziari dell'azienda.

Numeri 3.5.8 – 3.5.19

Prelevamenti in natura, quote private

Nel caso in cui non ci si attiene alle tariffe riportate nel questionario o nell'allegato, bisogna allegare una distinta dettagliata dei prelevamenti effettivi. Per quanto riguarda il valore locativo, cfr. il numero 1.2.9 qui sopra.

Numero 3.5.20

Altri ricavi commerciali

Ricavi non compresi nei proventi commerciali quali:

- incrementi, rivalutazioni, spese di fabbricazione e di miglioria di beni patrimoniali (attivati al n. 3.1 come attivi);
- ammortamenti recuperati in caso di vendita di fondi;
- reddito con un'azienda accessoria non registrato nelle entrate commerciali, per il quale vanno presentate distinte separate;
- differenze delle consistenze per gli averi commerciali

Numeri 3.5.22 – 3.5.28

Bestiame e scorte

Determinanti sono i totali dei rispettivi inventari (Bestiame n. 5.2). La valutazione avviene di regola secondo le direttive della Commissione di coordinazione (FAT).

Numero 3.6

Determinazione delle spese d'esercizio

Le spese d'esercizio complessive sono composte dalle uscite di cassa (uscite in contanti) e da quelle dei conti postali e bancari.

Da dedurre:

I prelevamenti privati registrati come spese, i rimborsi dei debiti, gli investimenti e i versamenti su conti finanziari dell'azienda.

Numeri 3.6.12 – 3.6.13

Salari in natura ai dipendenti (deduzione)

Vedi allegato. Se il numero 3.5.15 contiene soltanto il valore locativo della parte privata della famiglia del capoazienda, si dedurrà solo il salario in natura più basso.

Numeri 3.6.14 – 3.6.19

Diminuzioni e ammortamenti / rettifiche di valore

I dati da registrare si trovano nella tabella ai numeri 3.1 e 3.2.

Numero 3.6.20

Redditi netti da titoli commerciali

Si riporta l'importo che figura nell'elenco dei titoli.

Numero 3.6.21

Altre spese commerciali

Qui va registrato il dispendio determinato sulla base di una distinta separata (p.es. la variazione delle consistenze dei debiti commerciali).

Numero 3.8

Contributi personali AVS/AI/IPG del contribuente

Questa informazione è indispensabile per la cassa cantonale di compensazione.

Numero 4

Indicazioni concernenti l'azienda

Questi dati devono essere forniti da ogni azienda, salvo nel caso in cui essi figurino nelle chiusure dei conti.



Imposta federale diretta

Ammortamenti¹ sugli attivi immobilizzati nelle aziende agricole e silvicole

Basi legali

Articolo 28 della federale sull'imposta federale diretta (LIFD).

Le aliquote di ammortamento sono state elaborate d'intesa con la sottocommissione per l'agricoltura della Commissione dei coefficienti sperimentali.

1. Regole generali

Il valore di base per il calcolo degli ammortamenti è dato dal prezzo di costo, che risulta dal prezzo d'acquisto diminuito di eventuali sconti, degli abbuoni di permuta ecc. Al momento dell'introduzione di una contabilità, i beni d'investimento vanno allibrati al prezzo di costo, tenuto conto delle diminuzioni o degli aumenti di valore subentrati dal momento dell'acquisto.

Sono ammessi soltanto gli ammortamenti sugli elementi della sostanza commerciale che servono integralmente o in modo preponderante all'esercizio dell'attività lucrativa (art. 18 cpv. 2 LIFD).

In caso di ripresa o di acquisto di un intero immobile o di singole parti di esso al valore venale, il terreno deve essere valutato separatamente.

2. Se non diversamente giustificate valgono le seguenti aliquote di ammortamento

Aliquote d'ammortamento in percento del	Valore d'acquisto	Valore contabile	Aliquote d'ammortamento in percento del	Valore d'acquisto	Valore contabile
2.1. Fondi			2.5. Immobili		
Nessun ammortamento sui fondi coltivati (cfr. n. 6)	---	---	Case d'abitazione	1 %	2 %
2.2. Aliquota globale			Aliquota globale per immobili e case coloniche (abitazione e stalla)	2 %	4 %
In caso di mancata ripartizione nell'inventario fra terreni, costruzioni, bonifiche e piante, l'ammortamento è ammesso fino al valore del fondo	1,5 %	3 %	Immobili rurali	3 %	6 %
2.3. Bonifiche fondiarie			Costruzioni leggere, porcili pollai, ecc.	5 %	10 %
Prosciugamenti, spese e contributi per raggruppamento dei terreni	5 %	10 %	Sili, impianti d'irrigazione	5 %	10 %
Sistemazioni (vie d'accesso ecc.), muri di sostegno per la vigna	3 %	6 %	2.6. Installazioni meccaniche		
2.4. Piante			Impianti tecnici che fanno parte dell'immobile, purché non compresi nel suo valore (ad es. aliquota globale)	12 %	25 %
Ammortamento a partire dal pieno rendimento. I costi sostenuti fino al momento del pieno rendimento costituiscono il valore di base per il calcolo dell'ammortamento			2.7. Veicoli e macchine		
Vigne	6 %	12 %	In caso di forte sollecitazione	25 %	50 %
Frutteti	10 %	20 %	2.8. Bestiame		
			In generale, l'ammortamento immediato sul valore unitario è effettuato secondo le direttive dell'UFAG ² . A lunga scadenza questo metodo conduce allo stesso risultato che darebbe l'ammortamento fondato sul periodo di utilizzazione.		

3. Investimenti per installazioni tendenti al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente

Gli isolamenti termici, gli investimenti per la conversione del sistema di riscaldamento, l'utilizzazione di energia solare e di biogas ecc. possono essere ammortizzati durante il primo e secondo esercizio in ragione del 25 per cento, rispettivamente del 50 per cento e negli anni seguenti secondo le rispettive aliquote (n. 2).

4. Ricupero d'ammortamenti

Nel caso in cui, a causa del cattivo andamento degli affari, negli anni precedenti l'azienda contribuente non fosse stata in grado di procedere ad ammortamenti sufficienti, è possibile ricuperarli, a condizione che ne sia provata la fondatezza.

5. Procedimenti speciali di ammortamento

Per procedimenti speciali di ammortamento si intendono i metodi che si scostano dai procedimenti usuali e che, a determinate condizioni, sono autorizzati e applicati regolarmente e sistematicamente secondo la legge cantonale: l'ammortamento immediato e l'ammortamento unico.

6. Rettifica di valore del fondo

Per i fondi agricoli una tale rettifica è possibile solo se i costi d'investimento sono superiori al prezzo massimo consentito dal diritto fondiario rurale.

¹ Questo promemoria è valevole unicamente per gli ammortamenti ai sensi dell'art. 960a cpv. 3 CO.

² fidagri Association fiduciaire agricole suisse – valeurs indicatives 20jj



Promemoria

concernente la stima dei prelevamenti in natura e delle quote private alle spese generali dei titolari di aziende agricole e silvicole

Il presente promemoria va usato per la prima volta per valutare e determinare il reddito dell'anno di computo 2007. I dati ai numeri 2-7 provengono in parte dal Promemoria N 1 concernente i prelevamenti in natura degli indipendenti e sono stati arrotondati a valori praticabili.

1. Prelevamenti in natura

Questi importi rappresentano il valore delle derrate alimentari provenienti dall'autoapprovvigionamento per il capoazienda, la sua famiglia e i dipendenti. Per i dipendenti dell'azienda questi prelevamenti vengono detratti a titolo di salario in natura (cfr. n. 7).

Anno/CHF	Adulti	Figli *		
		sino ai 6 anni	oltre i 6 e sino ai 13 anni	oltre i 13 e sino ai 18 anni
Di regola	960	240	480	720
Senza latte	600	145	300	455
Con latte, senza carne	600	145	300	455
Azienda senza bestiame	240	60	120	180

* È determinante l'età dei figli all'inizio di ogni esercizio.

Per le famiglie con più di tre figli si detrarrà dal valore totale delle quote per figli: il 10 per cento per 4 figli, il 20 per cento per 5 figli, il 30 per cento per 6 o più figli.

2. Valore locativo dell'appartamento

Il valore locativo dell'appartamento nella propria casa deve essere determinato caso per caso, secondo le pigioni usuali nel luogo per appartamenti simili. Nei casi in cui singoli locali sono utilizzati per scopi sia aziendali sia privati, si terrà conto di una quota appropriata per questi locali comuni (stanze di abitazione, cucina, bagno, gabinetto).

3. Quota privata alle spese di riscaldamento, illuminazione, pulizia, mezzi di comunicazione, ecc.

Per il riscaldamento, la corrente elettrica, il gas, il materiale per le pulizie, il bucato, gli articoli casalinghi, il raccordo a mezzi di comunicazione moderni, la radio e televisione si conteggeranno, di regola, a titolo di quota privata alle spese generali, gli importi annui seguenti, a condizione che tutte le spese del genere concernenti l'economia domestica familiare siano state addebitate all'azienda:

Anno/CHF	per il primo adulto		
	supplemento per ogni adulto	figlio	
Condizioni favorevoli (conformemente al N 1)	3540	900	600
Di regola	2640	660	420
Condizioni modeste	2100	540	360

4. Quota privata al salario del personale dell'azienda

Se i dipendenti lavorano anche per le necessità private del titolare e della sua famiglia (preparazione dei pasti, governo della casa privata, bucato ecc.), si calcherà come quota privata la parte del salario corrispondente alle circostanze.

5. Quota privata e spese d'automobile

Questa quota privata può essere determinata sia sulla base delle spese effettive basate sulla giustificazione del numero di chilometri percorsi a titolo privato, sia sulla base di una stima globale dello 0,9%* del prezzo d'acquisto (IVA esclusa) o che va da un terzo alla metà del totale delle spese effettive dovutamente giustificate, ma al minimo CHF 150 per mese e per veicolo.

6. Salario in natura (vitto e alloggio) per lavoratori agricoli

Adulti	Colazioni	Pranzo	Cena	Pensione completa
Per giorno / CHF	3.50	10	8	21.50
Per mese / CHF	105	300	240	645
Per anno / CHF	1260	3600	2880	7740

Adulti	Alloggio	Vitto e alloggio
Per giorno / CHF	11.50	33
Per mese / CHF	345	990
Per anno / CHF	4140	11880

Per i figli sino a 6 anni questi importi vanno ridotti del 25 per cento, per i figli oltre i 6 e sino ai 13 anni del 50 per cento e per quelli oltre i 13 e sino ai 18 anni dell'75 per cento. Per le famiglie con 4 o più figli si veda il numero 1.

Se il datore di lavoro fornisce anche vestiti, biancheria e scarpe e si fa carico del loro governo, si aggiungeranno CHF 80.- al mese rispettivamente CHF 960.- all'anno.

7. Deduzione dal salario in natura per il datore di lavoro

	Per giorno CHF	Per mese CHF	Per anno CHF
Di regola	17	510	6120
Se il valore locativo dei locali occupati dal personale è imputato al titolare dell'azienda	19	570	6840

È deducibile l'importo versato al beneficiario per la consegna di vestiti, biancheria e scarpe computato nel suo certificato di salario.

* Valido dal 1° gennaio 2022 (fino al 31 dicembre 2021: 0,8%)